

GARA N. 250/2019. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA ANNUALE DI SISTEMI INNOVATIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INSUFFICIENZA VALVOLARE MITRALICA - LOTTO UNICO - CIG N. 79037783F0

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DURATA	12 MESI
Importo complessivo per 12 mesi a base d'asta della fornitura al netto dell'IVA	Euro 199.990,00 oltre IVA Oneri DUVRI pari a € 0,00 in quanto le eventuali interferenze tra le attività del personale della ditta appaltatrice con quelle del personale di questa AOUI sono risolvibili con interventi organizzativi
Responsabile Procedimento di gara	Dott.ssa Giuseppina Montolli
Redazione Capitolato Tecnico	U.O.C. Servizio di Farmacia – Dott.ssa Paola Marini
Referente Amministrativo	Sig.ra Daniela Zaccaria tel. 045 8121729

INDICE

- Art. 1 Oggetto, quantità e caratteristiche della fornitura*
- Art. 2 Durata e inizio del contratto*
- Art. 3 Caratteristiche della fornitura*
- Art. 4 Deposito Cauzionale Definitivo*
- Art. 5 Variazioni soggettive*
- Art. 6 Revisione prezzi*
- Art. 7 Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto*
- Art. 8 Garanzia/Scadenza*
- Art. 9 Responsabilità civile*
- Art. 10 Modalità di fatturazione e pagamento*
- Art. 11 Divieto di cessione del contratto*
- Art. 12 Subappalto*
- Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari*
- Art. 14 Recesso unilaterale e risoluzione anticipata del contratto*
- Art. 15 Contestazioni/Controversie/Penali*
- Art. 16 Trattamento dei dati personali*
- Art. 17 Foro giudiziario*
- Art. 18 Stipula del contratto*
- Art. 19 Osservanza della legislazione sulla sicurezza e sul lavoro*
- Art. 20 Elezione di domicilio*
- Art. 21 Norma finali*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1) OGGETTO, QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la fornitura per 12 mesi di **SISTEMI INNOVATIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INSUFFICIENZA VALVOLARE MITRALICA**

Caratteristiche tecniche minime indispensabili, a pena di esclusione:

LOTTO UNICO – SISTEMI INNOVATIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INSUFFICIENZA VALVOLARE MITRALICA.

CIG 79037783F0

Sistemi transcateretere per via venosa per riparazione insufficienza mitralica diretta sui lembi valvolari con clip dedicate.

Fabbisogno complessivo per 12 mesi presunto: n. 10 sistemi
Base d'asta complessiva per 12 mesi: € 199.990,00= oltre IVA

La Ditta avrà l'obbligo di fornire per ogni lotto a cui partecipa, se richiesto, anche prodotti della medesima linea di quelli offerti, non individuati nel capitolato, ma indicati nel catalogo e nel listino prezzi allegati rispettivamente alla documentazione tecnica ed economica al medesimo sconto unitario indicato nell'offerta economica.

Essendo l'attività richiesta selezionata in base alle condizioni cliniche del singolo paziente, la quantificazione dei prodotti indicata negli atti di gara è stata calcolata in via presunta sulla base dei consumi storici.

L'A.O.U.I. si riserva di decrementare gli stessi sulla base delle esigenze effettive che non possono essere esattamente determinabili alla data di indizione della gara essendo legate al bisogno di salute della popolazione che può subire mutazioni in relazione ad eventi imprevedibili o modifiche organizzative e di apportare variazioni dei quantitativi in diminuzione in ordine alla fornitura, oltre alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, cui il fornitore è tenuto ad attenersi senza variazioni di prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016 nel rispetto della soglia comunitaria.

Qualora, nel corso della fornitura, un prodotto aggiudicato subisca modifiche o evoluzioni tecnologiche migliorative, la Ditta informerà tempestivamente le Unità Operative utilizzatrici e procederà alla sostituzione del prodotto aggiudicato solo dopo l'autorizzazione scritta del Servizio Provveditorato dell'A.O.U.I.. In ogni caso tale sostituzione sarà vincolata alle condizioni stabilite in sede di gara.

I prodotti inviati dovranno essere marcati CE secondo la legislazione vigente.

Qualora nel decorso della fornitura un prodotto aggiudicato, subisca evoluzioni tecnologiche migliorative, la ditta procederà alla sostituzione del prodotto aggiudicato solo dopo autorizzazione da parte del Servizio Provveditorato previa approvazione del Servizio Farmacia.



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114

ARTICOLO 2 DURATA E INIZIO DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio dalla data di stipula dello stesso e avrà **durata per 12 mesi**, fatta salva la facoltà dell'A.O.U.I. di prolungare la durata dello stesso fino al raggiungimento dell'importo contrattuale complessivo

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà, nelle more della sottoscrizione del contratto, di iniziare anticipatamente la fornitura dalla data del primo ordine contabile (verbale inizio fornitura), fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente in capo all'aggiudicatario.

I primi 6 mesi contrattuali saranno considerati periodo di prova in cui l'Azienda avrà facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in caso di valutazione negativa motivata entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre. In caso di esito negativo della prova l'appalto verrà affidato al secondo classificato con addebito al primo dei danni. La Ditta dovrà in ogni caso garantire la prosecuzione della fornitura fino al subentro della seconda classificata.

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale. Inoltre l'A.O.U.I. si riserva il diritto di recedere come disciplinato nell'art. 14 del presente Capitolato.

La Ditta fornitrice avrà l'obbligo, se richiesto, di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino a quando non si sarà provveduto all'aggiudicazione di un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del presente contratto, nel rispetto della soglia comunitaria

ARTICOLO 2 BIS QUINTO D'OBBLIGO E OPZIONE

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 s.m.i. l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, ove ciò si renda necessario, potrà imporre al fornitore affidatario dell'Appalto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti, nel rispetto della soglia comunitaria
Opzione quantitativa: recupero ribasso d'asta.

L'A.O.U.I. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) e lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a sua insindacabile discrezionalità, di acquistare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ulteriori beni oggetto della fornitura contemplata e di prolungare eventualmente la durata del contratto di acquisto, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di Euro 199.900,00 oltre IVA, al fine di rispondere ad eventuali sopraggiunte necessità nell'attività dell'UOC interessata e per non interrompere un pubblico servizio.

ARTICOLO 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 - REQUISITI MINIMI DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI PRODOTTI RICHIESTI

I prodotti devono rispettare i seguenti requisiti minimi, le cui modifiche in corso di esecuzione sono disciplinate nel Contratto:

- Soddisfare le esigenze degli utilizzatori sulla base di quanto indicato all'art. 1 del presente Capitolato Tecnico;
- conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE "dispositivi medici", pena la non ammissione alla gara del concorrente;
- rispondere ai requisiti previsti da altre disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata del contratto di fornitura in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;

- rispondere alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- essere conformi, per quanto riguarda l'etichettatura, il confezionamento e l'imballaggio, ai requisiti previsti dalle leggi vigenti all'atto della fornitura;
- essere corredati di tutte le informazioni necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro (es. periodo assoluto di durata, condizioni per la conservazione);
- presentare, all'atto della consegna, una vita utile residuale non inferiore a due terzi della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto;

La Ditta Aggiudicataria, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire in formato Excel l'elenco dei prodotti aggiudicati e il listino prezzi allegato all'offerta economica, indicando:

Codice prodotto, Descrizione, CND, Repertorio, IVA, prezzo, sconto applicato, prezzo al netto dello sconto, confezione o singolo pezzo.

3.1.1- CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DI CONSUMO

Il Fornitore si impegna a fornire il materiale di consumo di cui all'art. 1 e secondo Offerta Tecnica.

I codici indicati dalla Ditta aggiudicataria, in sede di gara, come riferimento ai prodotti offerti dovranno rimanere invariati per tutta la durata della fornitura.

La loro modifica potrà essere effettuata solo previa comunicazione al Servizio Provveditorato, sentito il Servizio Farmacia; e la conseguente autorizzazione alla modifica da parte del Servizio stesso.

Il periodo di validità dei prodotti al momento della consegna non potrà essere inferiore ai due/terzi del periodo complessivo di validità.

3.1.2- CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE IN COMODATO D'USO GRATUITO

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, ove previsto, le apparecchiature e tutti i relativi accessori necessari a garantire il corretto funzionamento dei sistemi in comodato d'uso gratuito ai sensi degli artt. 1803 e ss. del c.c. per tutta la durata della fornitura.

Le strumentazioni fornite in comodato d'uso gratuito, corredate di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento anche se non descritti e quotati nell'offerta complessiva, dovranno essere nuove di fabbrica e contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici, essere prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione e vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal fornitore nella documentazione fornita (offerta tecnica).

Dovrà inoltre essere fornita **ASSISTENZA "FULL RISK"** secondo quanto indicato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3.1.3 - CONFORMITÀ DEL PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini della Azienda Sanitaria.



Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà dell'Azienda provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese al Fornitore.

3.2 – ORDINI

Le ordinazioni di fornitura **saranno ripartite durante l'intero periodo contrattuale** e saranno emesse dal Servizio Provveditorato, per iscritto, e riporteranno il luogo previsto di consegna.

La consegna dovrà avvenire tempestivamente e, comunque, **non oltre 10 giorni o 5 in urgenza** dal ricevimento dell'ordine.

Ritardi nell'evasione dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Servizio anche a mezzo fax. Dopo 120 giorni dalla sua data, l'ordine si deve comunque considerare annullato, salvo diverse disposizioni.

Non saranno accettate consegne di merce non precedute da regolare ordine di acquisto.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

Il riferimento all'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.

Comporterà il respingimento della merce, salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di consegna:

- Ogni difformità della consegna rispetto a quanto riportato nell'ordine.
- La mancanza di un DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento del reintegro.
- La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti.
- La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna inferiore ai 2/3 della vita utile prevista.
- Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il Fornitore o durante il trasporto.

La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell'ordine stesso.

La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell'ordine non vale a liberare il Fornitore dall'obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell'ordine d'acquisto.

Il Fornitore è tenuto a risarcire alla AOUI i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

3.3 – CONFEZIONAMENTO

Il Fornitore deve provvedere all'opportuno e corretto confezionamento dei prodotti in modo tale da garantirne la conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

L'imballaggio esterno o primario usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Azienda (imballaggio e confezioni "a perdere"). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

L'imballaggio esterno dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- luogo di consegna della merce
- numero di riferimento dell'ordine dell'Azienda Sanitaria e relativo codice aziendale
- data dell'ordine



- nome o ragione sociale del fabbricante e/o fornitore
- descrizione e quantità della merce
- codice del fornitore
- data di preparazione e/o scadenza
- condizioni di conservazione, se necessarie

Nell'imballaggio primario tutte le indicazioni necessarie per consentire l'identificazione del prodotto contenuto e la quantità dovranno essere redatte in lingua italiana.

L'impresa dovrà fornire la scheda di sicurezza per ogni tipologia di prodotto pericoloso in base agli artt. 10 e 11 del DM 28/01/92 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 65 del 14/03/2003 (classificazione e disciplina dell'imballaggio ed etichettatura dei prodotti pericolosi) in attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, dalla Circolare Min. Salute del 07/01/2004 (indicazioni esplicative sul D.Lgs 65/03), e dalle successive modifiche e integrazioni normative, nonché dalle eventuali innovazioni legislative in materia.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Imballaggio secondario (imballaggio interno) confezione di vendita che dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- nome o ragione sociale del fabbricante e/o fornitore
- descrizione e quantità della merce
- codice del fornitore
- data di preparazione e/o scadenza
- condizioni di conservazione, se necessarie, redatte in lingua italiana.

In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Le etichette dovranno essere in italiano, riportare tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera ma corredata da apposita traduzione in italiano.

Sulle confezioni dovrà essere indicato il nome della ditta produttrice o dei concessionari.

La data di scadenza nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione dei prodotti in parola devono risultare chiaramente leggibili ed in lingua italiana.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

3.4 - TRASPORTO

E' responsabilità del Fornitore garantire che il trasporto dei Prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati. Pertanto, il Fornitore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti.

Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il

mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

3.5 - DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:

- data e numero di ordine,
- luogo di consegna,
- riferimenti relativi all'ordinativo,
- nostro numero di codice,
- data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti.

L'originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura.

Data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell'ordine. In ogni caso, l'Azienda si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

ARTICOLO 4 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'A.O.U.I. abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire, entro 15 giorni consecutivi dalla formale comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione una garanzia fideiussoria come indicato all' art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art 1957, comma 2 c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. durata: tutta la durata contrattuale, con 180 gg di eventuale proroga.

In caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario o G.E.I.E. la garanzia deve essere presentata per tutte le Ditte afferenti al Raggruppamento, al Consorzio ordinario o al G.E.I.E. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta consegna, riconosciuta conforme, di tutta la merce ordinata o alla scadenza naturale del contratto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'A.O.U.I. medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.O.U.I., sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 15 (clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti. Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.



E' ammessa, ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs 50/2016, la riduzione dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo decreto. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

ARTICOLO 5 VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione per mezzo di lettera A.R. a questa A.O.U.I. ed in tal caso si applicherà la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 6 REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari dei prodotti offerti rimangono fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata della fornitura.

ARTICOLO 7 VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel Provvedimento di Aggiudicazione l'A.O.U.I. provvederà ad individuare i Direttori dell'Esecuzione del contratto, cui saranno delegati anche i compiti relativi alla sicurezza.

La Ditta è tenuta alla corretta esecuzione della fornitura dei beni/prodotti secondo quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La regolare esecuzione della fornitura è verificata, di regola, dai responsabili dei magazzini dove avviene la consegna della merce. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso le sedi che l'A.O.U.I. indicherà nei suoi ordini e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente.

La firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la Ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Il ricevente provvede alla verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto possa essere accertata a vista.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera dunque il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative. L'A.O.U.I. si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1520 c.c..

Le spese per le eventuali analisi saranno a carico della Ditta fornitrice, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte. In ogni momento potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

L'A.O.U.I. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

I prodotti risultati, a seguito di verifica, difettati, viziati o non rispondenti ai requisiti richiesti, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni e comunque alla loro sostituzione entro cinque giorni.

8



UNITÀ OPERATIVA CON SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 - Certificato n. 194114

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, l'A.O.U.I. potrà procedere all'acquisto di beni simili sul mercato, ponendo a totale carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute.

Non si darà luogo al pagamento di fatture finché la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

L'A.O.U.I. non assume responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'A.O.U.I. potrà risolvere di diritto il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi per mezzo di lettera raccomandata A.R..

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'A.O.U.I., presentassero difetti, saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

ARTICOLO 8 GARANZIA/SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

La denuncia dei vizi e dei difetti di qualità al fornitore avverrà, in deroga all'articolo 1495 c.c., entro 30 giorni dalla scoperta degli stessi.

Il fornitore garantisce, inoltre, che i prodotti forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista.

La Ditta fornitrice deve garantire i prodotti forniti, da vizi e difetti, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di accettazione. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito - a spese della Ditta fornitrice - entro 20 giorni dalla data di denuncia da parte dell'A.O.U.I. dei difetti o vizi riscontrati.

Nel caso in cui i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% della fornitura, la Ditta, su richiesta dell'A.O.U.I., ha l'obbligo di sottoporre a verifica la rimanente componente della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti, o di sostituire i prodotti o la strumentazione difettosa.

In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi, al fine di consentire alla Ditta fornitrice l'effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti o vizi riscontrati.

Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alla sostituzione dei prodotti danneggiati, l'A.O.U.I., agirà a norma degli artt. 7, 14 e 15.

L'A.O.U.I., in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti alla Ditta fornitrice in relazione ad altre forniture in corso. Nel caso in cui a causa di tale inadempimento si configuri l'impossibilità di continuare la fornitura, oppure i vizi riscontrati siano tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati l'A.O.U.I. procederà alla risoluzione del contratto.



ARTICOLO 9 **RESPONSABILITA' CIVILE**

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'A.O.U.I. ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivante da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.

ARTICOLO 10 **MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed al numero completo dell'ordinativo.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'A.O.U.I., che dovrà riportare il numero dell'ordine emesso dal Servizio Provveditorato ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I quantitativi dei prodotti ammessi al pagamento saranno quelli accertati presso gli Uffici Arrivi, indicati negli ordini emessi dal Servizio Provveditorato.

Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il numero del buono d'ordine d'acquisto ed il riferimento al numero del documento di trasporto. La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Tale termine sarà sospeso, qualora l'A.O.U.I. chieda chiarimenti.

Il pagamento delle fatture avverrà nei termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs 231/2002 e s.m.i.

Tale termine resterà interrotto, qualora l'A.O.U.I. chieda chiarimenti. L'A.O.U.I. può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Non potrà essere imposto alcun limite di fatturazione.

La ditta rinuncia altresì all'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile.

L'A.O.U.I. di Verona procederà al pagamento solo dopo aver effettuato il riscontro positivo sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza rispetto ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, riservandosi a tale scopo il termine di 30 giorni dal ricevimento della merce o dall'effettuazione del servizio.

Nel termine dei 60 gg. successivi all'esito positivo delle verifiche, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona darà seguito al pagamento delle fatture pervenute in epoca antecedente o durante il decorso del termine fissato per le predette verifiche, ai sensi del D.L.vo n. 192/2012.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24.4.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.6.2014), le fatture emesse a partire dal 31.03.2015 dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato C.M. n. 55/2013; decorsa tale data,

non si potrà procedere ad alcun pagamento, neppure parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per tali finalità questa Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentire il corretto recapito al destinatario.

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario", nonché il dettaglio delle informazioni necessarie per l'invio della fattura elettronica.

Si fornisce di seguito il dettaglio delle informazioni necessarie:

denominazione ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA – P.le A. Stefani, 1 – 37126 VERONA

codice fiscale e partita IVA: 03901420236

codice IPA: AOUI_ve

nome ufficio: PROVVEDITORATO SEZIONE PROTESICI

codice univoco ufficio: NQ93L4

Si riportano inoltre le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere inserite in fattura al fine di consentirne l'accettazione da parte dell'ufficio ricevente e di permetterne la tempestiva liquidazione da parte degli uffici competenti:

- Numero ordine di acquisto campo 2.1.2.2 <idDocumento
- Numero documento di trasporto (DDT) campo 2.1.8.1 <Numero DDT>
- Data documento di trasporto: campo 2.1.8.2 <data DDT>
- Codice identificativo gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alle legge 136/2010 campo 2.1.2.7 <codice CIG>
- il codice unico progetti (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche campo 2.1.2.6 <codice cup>

L'Azienda si riserva di comunicare successivamente ulteriori richieste del tracciato e dei suoi allegati.

Si fa presente che è onere della ditta contattare gli uffici competenti in caso di mancanza o incompleta conoscenza delle informazioni di cui sopra (in particolare, dovrà essere richiesta l'emissione dell'ordine qualora mancante).

Ai sensi dell'art. 9 ter., comma 6, D.L.78/2015, così come convertito dalla Legge n. 125/2015, le ditte fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN devono indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009.

Il formato della fattura elettronica, previsto con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, prevede pertanto una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fatturazione elettronica stessa è rappresentato con il blocco <Codice articolo> così articolato:

Codice Tipo: indica la tipologia di articolo (es: TARIC, CPV, EAN, SSC.....);

Codice valore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia.

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, nei suindicati campi la ditta dovrà riportare i seguenti dati:

Campo <Codice Tipo> = DMX in cui X può assumere il valore 1, 2 o 0 a seconda del tipo di dispositivo medico e quindi:



1 per dispositivo medico o Diagnostico in vitro

2 per "Sistema o kit assemblato"

0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio

Campo <Codice Valore> = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi medici (DM 21 dicembre 2009 per i dispositivi medici o DM 23 dicembre 2013 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro)

oppure

valore 0 se il numero di Banca Dati/ repertorio dei dispositivi medici non è previsto o per i casi in cui il fornitore non è in grado di identificarlo.

Nel caso in cui le disposizioni di cui sopra non saranno rispettate questa A.O.U.I. provvederà a rifiutare le fatture prive dei contenuti sopra riportati qualora previsti.

Informazioni relative al meccanismo della "SCISSIONE DEI PAGAMENTI – (split payment)".

Si ricorda la necessità di indicare nella fattura la dicitura "scissione dei pagamenti".

Si informa, inoltre che l'A.O.U.I. ha optato per l'esigibilità dell'IVA al momento del pagamento dei corrispettivi come previsto all'art. 1 del decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015.

IN CASO DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI

Il D.L. 78 del 19/06/2015, così come convertito dalla L. 6/8/2015, n. 125 prevede al comma 6 dell'art. 9 ter che le Aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN devono indicare nelle fatture elettroniche le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009.

Stante l'obbligatorietà delle suindicate disposizioni, si informa che questa Amministrazione in caso di mancata indicazioni delle informazioni richieste nella fattura di riferimento si vedrà costretta a rifiutare la stesa se priva dei contenuti richiesti dalla normativa vigente, qualora previsti.

ARTICOLO 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità. In caso di violazione del disposto di cui sopra, l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto se richiesto dal concorrente in sede di offerta e previa autorizzazione dall'A.O.U.I. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'A.O.U.I.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



- il subappaltatore si sia qualificato nella relativa categoria
- all'atto dell'offerta, sono stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio del medesimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'rt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi

E' fatto divieto alla ditta di subappaltare o subaffittare a favore di aziende che hanno partecipato alla procedura di gara.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016

Non si configurano come attività affidate in subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

E' obbligatorio l'indicazione della terna di subappaltatori nei casi di cui ai sensi all'art. 105, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e smi.

Per quanto concerne gli aspetti contrattuali inerenti al subappalto si rimanda allo specifico articolo del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 13 **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le Ditte appaltatrici, subappaltatrici e subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Tutti i movimenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 136/2010.

Le Ditte sopra citate dovranno comunicare al Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'A.O.U.I., entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra, nonché il codice fiscale e le generalità delle persone delegate a operare su di essi.

Le Ditte aggiudicatrici, a pena di nullità assoluta, contrattualmente si assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'A.O.U.I. pertanto si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano effettuate mediante banche oppure Poste Italiane S.p.A.

La Ditta aggiudicataria e le eventuali subappaltatrici o i subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'A.O.U.I. e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'A.O.U.I. si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con le Ditte subappaltatrici e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 14
RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'A.O.U.I. avrà il diritto di recedere dal contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà consentita all'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o delle forniture eseguite o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di erronea valutazione della qualità dei prodotti aggiudicati;
- in caso si manifestassero esigenze cliniche tali da non poter proseguire.

Con il recesso dal contratto sorge in capo all'A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente.

L'A.O.U.I., inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi per mezzo di lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c.), relative all'esecuzione dell'appalto;
- nei casi di subappalto non autorizzato;
- **in caso di effettuazione di gare regionali e/o area vasta per gli stessi prodotti;**
- in caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, come previsto dall'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di accertamento della non veridicità della documentazione fornita in sede di gara o di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di due ritardi reiterati nella consegna dei prodotti ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dopo che siano trascorsi 30 giorni dal giorno indicato per il ritiro dei prodotti danneggiati, difettosi o viziati di cui agli artt. 7 e 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
- nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile;
- nel caso previsto al precedente art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

Con la risoluzione del contratto sorge nell'A.O.U.I. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno alla Ditta inadempiente. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'A.O.U.I. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'A.O.U.I. e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta alla Ditta inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di recesso o risoluzione del rapporto contrattuale l'A.O.U.I. si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla Ditta che segue nella graduatoria di merito.

ARTICOLO 15

CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE/PENALI

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'A.O.U.I. avrà il diritto di servirsi presso altre Ditte, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale, ponendo a carico dell'aggiudicataria inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

Nel caso, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all'art. 3 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'A.O.U.I., oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati e ad addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale di € 100,00, per i primi 30 giorni consecutivi e di € 150,00, per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La stessa penale potrà essere applicata, nel caso, non consentito, di consegna parziale o in acconto.

Nel caso in cui il fornitore non provveda a ritirare il bene oggetto di un provvedimento di ritiro entro il termine indicato all'art. 7 del presente Capitolato, l'A.O.U.I. potrà applicare per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00 per i primi 30 giorni consecutivi e di € 150,00 per i successivi 15 giorni, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Al fornitore potranno inoltre essere addebitate le spese sostenute per lo smaltimento del materiale. L'ammontare delle diverse tipologie di penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che la Ditta ha in corso con l'A.O.U.I., a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'A.O.U.I. stessa.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria modifichi i codici identificativi dei propri prodotti senza rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 10, per la parte di competenza, i prodotti che saranno stati oggetto della modifica di cui sopra verranno considerati come non presenti nell'offerta originaria e quindi come offerti in sconto merce.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati al precedente art. 9, accertati dall'A.O.U.I. o ad essa segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l'A.O.U.I. medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'A.O.U.I. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione. In tal caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'A.O.U.I. di avvenuto prelievo. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

ARTICOLO 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'A.O.U.I. per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il titolare del trattamento è l'A.O.U.I. Il responsabile del trattamento dei dati relativamente alla procedura di

gara è il Direttore del Servizio Provveditorato.

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione.

I medesimi hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento.

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

I dati potranno essere comunicati dall'A.O.U.I. a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

ARTICOLO 17 FORO GIUDIZIARIO

Per tutte le controversie relative all'esecuzione della fornitura è competente in via esclusiva il Foro di Verona. E' esclusa ogni competenza arbitrale. In ogni caso nelle more dell'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità dell'A.O.U.I. di rivalersi per gli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 18 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le forme previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le eventuali spese inerenti all'aggiudicazione, compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Faranno parte del contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta della Ditta aggiudicataria, l'estratto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal S.P.P. dell'A.O.U.I.. In caso di urgenza, l'A.O.U.I., nelle more della stipula del contratto, può disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 19 OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA E SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza del cantiere, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati, nelle 18 schede dei rischi, che fanno parte integrante del presente C.S.A. ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI).

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno dichiarare di avere preso visione, prima della formulazione dell'offerta, delle 18 schede dei rischi (facenti parti del DVR dell'AOUI), avendole consultate sul sito internet aziendale www.aovr.veneto.it alla voce "lavoro / Bandi di gara e contratti /

Documentazione” e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto, come richiesto dall’art. 26 comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. 81/08 s.i.m. e di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell’area interessata, qualora prescritto, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un’offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta. I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell’offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) dell’AOUI (tel. 045/8124926, mail: prevenzione.protezione@aovr.veneto.it).

La ditta appaltatrice si fa carico di informare i propri collaboratori e/o i trasportatori di cui intende avvalersi, dei rischi presenti nell’AOUI e dovrà ritornare, prima dell’inizio dell’appalto, l’allegato mod. MAG S 19 firmato per accettazione all’U.O. che ha espletato la gara (Servizio Provveditorato (tramite piattaforma Sintel), al Direttore / Responsabile della fase di Esecuzione dell’appalto (DE / RE) ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) dell’AOUI (fax 045/8126385). Qualora la ditta appaltatrice facesse ricorso a terzi per i servizi di trasporto e/o movimentazione è richiesto che il modulo venga sottoscritto anche da tali ditte.

DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze)

Le operazioni di consegna alla Farmacia e/o alle UU.OO. dei prodotti sanitari di consumo, beni economici, apparecchiature, mobili/arredi o impianti (unitamente alle eventuali operazioni di manutenzione delle stesse) ed il ritiro del materiale da smaltire dalle aree di raccolta esterne (ferro, rifiuti, ...) essendo effettuate in orario diurno, durante lo svolgimento delle normali

attività dell’Azienda, sono oggetto del presente DUVRI ricognitivo. Le interferenze prevedibili sono:

1. il possibile scontro con carrelli o inciampo su attrezzi nelle aree non delimitate;
2. il possibile scontro tra mezzi nelle zone di viabilità interna;
3. il possibile investimento di persone;
4. intralcio alla viabilità interna, anche a causa del possibile rovesciamento della merce trasportata;
5. un aggravamento nelle situazioni di emergenza.

I rischi associati a tali interferenze si ritiene possano essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate. Per queste ragioni si ritiene che non sia necessario determinare costi aggiuntivi per l’eliminazione o riduzione delle interferenze e quindi, per tale appalto, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Le interferenze che non fossero state evidenziate dal presente capitolato e/o in fase di sopralluogo o derivanti dalle procedure che la ditta aggiudicataria intenderà adottare, dovranno essere oggetto di comunicazione tra la ditta ed il SPP per una valutazione dei rischi che queste potrebbero comportare (la ditta potrà utilizzare allo scopo lo spazio delle note dell’allegato mod. MAG S 19).

PRESCRIZIONI GENERALI

Per la consegna delle apparecchiature e/o dei materiali e l’accesso del personale della ditta e/o manutentori nel reparto è assolutamente necessario prendere accordi preventivi con il RE (o con la persona da lui delegata) per evitare che la consegna/presenza di personale esterno possa in qualche modo interferire spaziotemporalmente con le normali attività dell’Unità Operativa e generare quindi inutili rischi supplementari per il personale.

Le consegne alla Farmacia dell’Ospedale di B.go Trento attraverso l’area di carico/scarico di Via Monte Baldo devono seguire la regolamentazione prevista per quell’area.

Il Personale dell’impresa/ditta appaltatrice o subappaltatrice deve essere sempre munito di una tessera di riconoscimento, visibile sulla divisa, corredata di foto, che contenga le generalità del dipendente e della ditta per la quale lavora, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08 (art. 18, c.1, let. u; art. 20, c.3; art. 26, c.8) e dell’art. 5 della Legge 136/2010.

Nella fase di trasporto e durante la consegna/ritiro materiali da smaltire è necessario che la ditta si attenga

alle disposizioni di viabilità previste all'interno dell'area ospedaliera, controllando la velocità (a passo d'uomo o al max 10 Km/ora), rispettando la segnaletica ed evitando il parcheggio fuori dagli spazi previsti. In particolare, si ricorda, che è assolutamente vietato parcheggiare davanti alle uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.F.

Nelle situazioni di emergenza il personale della ditta deve sempre rapportarsi con il dipendente interno Preposto (coordinatori dei vari elementi organizzativi) ed adeguarsi a quanto previsto dal manuale operativo per le emergenze.

All'atto della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà fornire, a propria cura e spese, le schede tecniche e di sicurezza del/dei prodotto/i da consegnare (reagenti/farmaci/apparecchiature, ...) al DE / RE.
Nel corso dell'appalto verranno effettuate verifiche a campione sul rispetto di quanto previsto dal DUVRI.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ARTICOLO 20 ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti dell'esecuzione del contratto le parti eleggono il domicilio per tutta la durata dello stesso presso le rispettive sedi legali.

ARTICOLO 21 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso richiamo alle norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Giuseppina Montolli)



Referente Amministrativo: *Daniela Zaccaria*
Tel. 045/8121729
e-mail: daniela.zaccaria@aovr.veneto.it